

Cap. 10°: LA VALUTAZIONE UNITARIA DELLE DICHIARAZIONI RESE DA DIGILIO E TRAMONTE

1. La valutazione unitaria delle dichiarazioni rese da Digilio e Tramonte. Le considerazioni della Corte di primo grado.

Sulla falsariga dei rilievi degli appellanti, ritiene questa Corte opportuno affrontare ora la valutazione complessiva e unitaria del narrato reso dai due collaboranti.

A tal riguardo, la Corte di *primae curae* ha rimarcato la totale incongruenza e non coincidenza tra quanto riferito da Digilio e quanto riferito da Tramonte, almeno in relazione alla vicenda bresciana, dal momento che i due soggetti avevano parlato di due ordigni differenti, partiti da luoghi differenti e destinati a soggetti differenti.

Da qui, l'assoluta inconciliabilità delle versioni e l'impossibilità che l'uno potesse fornire riscontro al narrato dell'altro.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

L'appellante ha richiamato alcuni passi della sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre 2003, con la quale era stato deciso il ricorso della difesa Zorzi avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 4 dicembre 2002 (emessa a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione del 20 giugno 2002) di applicazione al predetto indagato della misura della custodia cautelare in carcere.

Il Supremo Collegio aveva, tra l'altro, ritenuto come l'impugnata ordinanza avesse analizzato dettagliatamente gli episodi essenziali del racconto del Digilio e ne avesse tratto la conseguenza della sostanziale sovrapponibilità a quanto dichiarato dal Tramonte.

Anche le modifiche relative ai tempi degli accadimenti erano state motivatamente giustificate, a giudizio della Cassazione, "*col decorso del tempo*" e "*con le condizioni di salute che non impingono comunque sulla stabilità psichica del dichiarante*".



In tema di sovrapposibilità delle dichiarazioni di Tramonte e Digilio, la Suprema Corte aveva pure osservato che l'ordinanza *riscontra in modo adeguato il racconto dei due soggetti, pur non ignorando differenze che assumono aspetti marginali rispetto alla sostanza dell'intera vicenda. Ed appare sforzo, tanto pregevole sotto il profilo testuale, quanto esasperato sotto il profilo sostanziale, proporre un'analisi quasi ragionieristica dei punti di non perfetta coincidenza fra le due versioni, posto che non solo il decorso del tempo, ma anche la diversa ottica dei protagonisti può valorizzare o sottovalutare circostanze che, lette dall'esterno in maniera pignola, possono in qualunque caso apparire 'divergenti'. Senza dimenticare che una sovrapposizione di versioni assolutamente speculare aprirebbe il fianco al sospetto del 'previo accordo' fra i dichiaranti".*

Secondo l'appellante, per quanto la Corte avesse minimizzato questo elemento, rimaneva il fatto che Digilio, nel 1975 o attorno al 1986, aveva riferito a Roberto Raho ed a Pietro Battiston che Soffiati era partito per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigia piena di esplosivi.

Ha ricordato poi l'appellante come vi fossero anche gli appunti informativi relativi alle dichiarazioni che Tramonte aveva reso al *SID* di Padova nel 1974 e che aveva confermato anche nel corso del dibattimento. In quelle dichiarazioni si era parlato diffusamente di Maggi e dei "mestrini" che componevano il gruppo eversivo, delle riunioni che avevano preceduto e seguito la strage di Brescia e di quella che era stata una sorta di rivendicazione di tale evento delittuoso.

A corredo di tutto ciò, vi erano poi le dichiarazioni di persone, provenienti dal medesimo ambiente politico, che indicavano in Carlo Maria Maggi, Gian Carlo Rognoni, Paolo Sermonti e Pino Rauti gli unici soggetti che, in quegli anni predicavano la strage come mezzo di lotta politica.

Tutte queste circostanze non potevano essere considerate delle semplici coincidenze, tanto più che Tramonte al momento in cui le aveva riferite al m.llo Felli, nel 1974, così come all'epoca dei suoi interrogatori, neppure sapeva chi fosse Digilio e



viceversa.

Ha fatto rilevare l'appellante che il primo giudice, dapprima aveva analizzato le dichiarazioni di Digilio, ritenendolo (erroneamente) inattendibile, poi aveva esaminato, autonomamente, l'intercettazione ambientale del colloquio intercorso tra Raho e Battiston, nonché le dichiarazioni rese da quest'ultimo, giungendo ad un giudizio di sostanziale equivocità del dato probatorio; quindi, aveva analizzato gli appunti informativi generati dalle dichiarazioni rese da Tramonte al *SID*, nella parte in cui sembrava che quello stesso Maggi (che vent'anni dopo sarebbe stato chiamato in correità da Digilio, proprio per la strage di Brescia), aveva rivendicato la predetta strage, concludendo che questa era solo una delle molteplici chiavi di lettura del famoso appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974 del *SID*; infine, era passato alle dichiarazioni che Tramonte aveva reso nel dibattimento milanese, che coinvolgevano Maggi e Zorzi nella strage di Brescia, e le aveva ritenute inattendibili in quanto successivamente ritrattate.

In tal modo la Corte d'Assise di Brescia, esaminando tutti gli elementi probatori o indiziari isolatamente, senza mai ritornare sui propri passi e senza mai domandarsi se l'elemento esaminato, eventualmente equivoco, avesse perduto la sua equivocità qualora considerato contestualmente agli elementi già emersi e scartati, aveva violato i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2712 del 2 luglio 2001, di annullamento con rinvio dell'ordinanza n. 902/2000 dell'1 dicembre 2000 del Tribunale del Riesame di Brescia (che non aveva accolto la richiesta del P.M. di applicare la custodia cautelare in carcere a Maggi e Zorzi, accogliendola nei confronti del solo Tramonte), aveva segnalato che: *"... il provvedimento denunciato, in un'esasperata opera di segmentazione del quadro complessivo, mostra di rifuggire dalle regole di coerenza e completezza che devono designare una corretta motivazione perché questa non degradi nel vizio di cui all'art.606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Si allude, più in particolare, all'esame sistematico degli ulteriori elementi*



indiziari, pur minuziosamente analizzati dal giudice a quo, ma in un contesto avulso dal complessivo assetto sottoposto a verifica. Ci si riferisce, in proposito: ... alle dichiarazioni di Martino Siciliano, elemento di spicco di 'Ordine Nuovo' Veneto legato a Zorzi e a Maggi, che ha descritto i rapporti tra il Buzzi, il Maggi, il Rognoni, il Soffiati (che faceva da guardaspalle al Maggi) e il Romani, da un lato, tra Melioli e Maggi e tra Fachini e Maggi, dall'altro lato, nonché sul fatto che nel primo trimestre del 1974 si parlava nell'ambiente ordinovista di compiere un'azione eclatante in Alta Italia; alle dichiarazioni di Gianluigi Napoli, legato al Melioli...dichiarazioni ciascuna valutata in un microcosmo indiziario, senza alcuna interazione con l'assetto derivante dalle dichiarazioni del Tramonte e del Digilio e, come tali, non correttamente, definite conferme su episodi marginali della vicenda. Al di fuori del complessivo contesto indiziario appaiono, dunque, in un'indebita opera di parcellizzazione, le ulteriori risultanze indicate nel ricorso del Pubblico Ministero (dichiarazioni del Maggi, di Maurizio Zotto, di Giuseppe Lopresti)".

A giudizio del pubblico ministero appellante, la Corte di Assise di Brescia si era limitata ad esaminare e scartare, uno dopo l'altro, questi elementi, senza chiedersi mai se le dichiarazioni di Digilio, non più isolate e decontestualizzate, ma valutate unite a questi altri indizi, avessero raggiunto quella solidità che avrebbe consentito di affermare la penale responsabilità degli imputati.

1.2. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Nel valutare le posizioni di Maggi e Rauti, in ordine alle quali non sono state ancora formulate da questa Corte le considerazioni conclusive, è questo il momento in cui occorre valutare gli elementi indiziari desumibili dal narrato di Carlo Digilio unitariamente a quelli tratti dal racconto di Maurizio Tramonte, onde verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, possa, in una visione globale, coerentemente risolversi³⁸⁴.

³⁸⁴ Si richiamano qui le premesse formulate dal Collegio al § 3 del Cap. 2°.



Al riguardo, la Corte non può non constatare, con immediata evidenza, l'assoluta incompatibilità tra le versioni dei due collaboranti.

Tramonte parlava di Francesconi Sartori, Davide Riello, Romani Gian Gastone e *Aginter Presse*. Digilio, invece, non conosceva quelle persone e nulla sapeva di *Aginter Presse*.

Digilio conosceva Battiston; Battiston non conosceva Tramonte.

Quand'anche i difensori di Maggi e Rauti avessero voluto acconsentire all'utilizzabilità delle inattendibili dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Tramonte, è significativo notare come questi parlasse di Ermanno Buzzi e Giovanni Melioli come esecutori della strage scelti da Maggi, laddove Digilio, invece, aveva citato Delfo Zorzi come soggetto a tal fine inizialmente scelto da Maggi, nonché di un uomo delle *S.A.M.* di Milano, il quale avrebbe dovuto ritirare l'ordigno preparato dallo stesso Zorzi (peraltro, Tramonte accennava a due ordigni, mentre Digilio a un solo congegno).

Anche a voler unire le due versioni, l'ordigno finirebbe per percorrere - senza alcuna valida giustificazione - un itinerario lungo e contorto, dal momento che, partito dallo *Scalinetto* di Venezia (secondo quanto ritenuto da questa Corte sulla scorta di quanto involontariamente ammesso da Digilio), esso sarebbe andato a Milano (eventualmente passando per Verona) e poi ad Abano, ove Maggi l'avrebbe affidato a Buzzi e Melioli per installarlo finalmente nella piazza di Brescia.

In realtà, dovendosi operare il raffronto soltanto tra le informazioni fornite da Tramonte al m.llo Felli e compendiate negli appunti del *SID* con le dichiarazioni rese da Digilio, si deve ribadire come non vi sia alcun rapporto dialogico tra la riunione di Abano Terme del 25.5.1974 raccontata da Tramonte e quelle anteriori di Rovigo e Colognola ai Colli delle quali ha riferito Digilio³⁸⁵.

La circostanza che entrambi i collaboranti, pur non conoscendosi, abbiano proiettato elementi accusatori a carico dello stesso imputato (Maggi) non comporta che le

³⁸⁵ Per i motivi in forza dei quali i due narrati non sono conciliabili, si rinvia integralmente al § 1.4. del Cap. 6°.



dichiarazioni dell'uno possano considerarsi riscontrate da quelle dell'altro, poiché - si badi - gli elementi riferiti da ciascuno di essi sono tra loro diversi e non conciliabili.

La circostanza che Tramonte e Digilio non si conoscevano avrebbe potuto assumere un effettivo significato probatorio qualora le due versioni fossero state analoghe o collimanti. Non certo allorquando, come avvenuto nella specie, non vi sia affatto collimanza tra esse³⁸⁶.

Consegue, sul punto, la manifesta infondatezza dei motivi di gravame articolati dal pubblico ministero appellante.

